

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605
e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it
PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it
Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 26.04.2023.

Riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 dd.22.06.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

IL SINDACO

Matteo Paolazzi

Generalità

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Diversi usi dell'acqua
- Art. 3 - Impianti per uso pubblico

Norme tecniche

- Art. 4 - Rete di distribuzione
- Art. 5 - Esecuzione lavori e manutenzione impianti
- Art. 6 - Derivazioni di utenza esistenti
- Art. 7 - Norme tecniche relative agli impianti esterni
- Art. 8 - Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno
- Art. 9 - Impianto interno
- Art.10 - Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni
- Art.11 - Pressione dell'acqua al punto di consegna
- Art.12 - Misurazione dell'acqua
- Art.13 - Proprietà dei contatori
- Art.14 - Posizione e custodia dei contatori
- Art.15 - Installazione dei contatori
- Art.16 - Verbali di posa o riapertura dei contatori
- Art.17 - Rimozione o sostituzione dei contatori
- Art.18 - Funzionamento difettoso dei contatori
- Art.19 - Perdite dovute a rotture dell'impianto
- Art.20 - Verifica dei contatori
- Art.21 - Pozzetto contatore e locale contatore
- Art.22 - Manutenzione dei contatori
- Art.23 - Contatori divisionali
- Art.24 - Modalità per la fornitura e richiesta di allacciamento
- Art.25 - Contributo di allacciamento

Norme per la fornitura

- Art.26 - Stipula e durata del contratto di somministrazione
- Art.27 - Subentro/voltura contrattuale
- Art.28 - Disdetta/cessazione contrattuale
- Art.29 - Tariffe
- Art.30 - Variazione delle tariffe e del regolamento
- Art.31 - Letture dei contatori
- Art.32 - Erogazione dell'acqua
- Art.33 - Fatturazione e pagamento
- Art.34 - Rateizzazione
- Art.35 - Regolarità delle forniture
- Art.36 - Consumi abusivi
- Art.37 - Diritto di rifiuto e revoca della fornitura
- Art.38 - Forniture particolari
- Art.39 - Forniture annaffiamento orti/giardini
- Art.40 - Bocche antincendio private
- Art.41 - Sanzioni per manomissioni
- Art.42 - Sanzioni per contravvenzioni al regolamento

Disposizioni varie

- Art.43 - Obbligatorietà
- Art.44 - Applicabilità del diritto comune
- Art.45 - Contestazioni giudiziarie
- Art.46 - Usi promiscui
- Art.47 - Abrogazioni e norme transitorie
- Art.48 - Entrata in vigore

ART. 1 - PREMESSE

Il servizio di attingimento, captazione, adduzione, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di somministrazione sono contenute nel presente regolamento.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà:

- di affidare il servizio di acquedotto a un soggetto terzo che, limitatamente alle attività ad esso affidate e disciplinate da specifico contratto di servizio, subentra nelle posizioni giuridiche del Comune;
- di incaricare soggetti terzi per l'espletamento di determinate attività strumentali inerenti il servizio di acquedotto.

L'utilizzo dovrà essere esercitato dagli utenti nella logica della razionalizzazione della risorsa idrica con l'attivazione di comportamenti tesi al risparmio negli usi quotidiani, atti ad evitare ogni spreco.

ART. 2 - DIVERSI USI DELL'ACQUA

	Categorie d'uso	FINALITA'
A	USO DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	USO NON DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici;
B1	Uso commerciale	Uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.;
B2	Uso comunitario – Enti pubblici	Casermes, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc. ;
B3	Uso industriale e artigianale	Piccole industrie, insediamenti artigianali, ecc. e uso potabile degli addetti, cantieri; uso per attività agricola;
B4	USO SPECIALE	Impianti antincendio privati;
B5	USO ALLEVAMENTO DI ANIMALI	Abbeveramento di animali, ecc.;
B6	USO INNAFIAMENTO ORTI	Per il solo annaffiamento orti e giardini pertinenziali all'abitazione espressamente previsto all'art. 39 del presente Regolamento;
B7	USO PUBBLICO	Quello espressamente previsto all'art. 3 del presente Regolamento;

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per i seguenti usi:

ART. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e cimitero;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c), comma 1. è distribuita senza contatore.

È fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso (es. applicazione alle fontane di tubi in gomma o di altro materiale equivalente o utilizzando pompe elettriche);
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, per prevenzioni incendi o per manovre del Corpo dei Vigili del Fuoco.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

ART. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Definizioni:

- a) per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

2. La derivazione di utenza si suddivide in:

- I. **impianto esterno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;
- II. **impianto interno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

3. Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, predisposto dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno dopo il contatore.

ART. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. - Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune, che potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. - Impianto esterno

Le spese di realizzazione e di manutenzione dell'impianto esterno sono a totale carico del Comune o dell'Ente gestore. Il costo del contatore rimane sempre a carico del Comune o dell'Ente gestore.

III - Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente ad eccezione degli interventi di ristrutturazione completa dell'impianto, eseguito dall'Ente utilizzatore.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

ART. 6 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori vengano eseguiti dal Comune, sempre con spesa a loro carico.

ART. 7 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

ART. 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i contatori o i sigilli sono stati abusivamente rimossi, manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento dei contatori.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, come previsto al successivo art. 33, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno con annullamento dell'attacco alla rete principale, il richiedente che ne abbia titolo dovrà presentare richiesta scritta - previo recesso degli utenti interessati dai contratti di somministrazione di acqua - e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione.

ART. 9 - IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del contatore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

ART. 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali;
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.

- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- p) per lavoro di allacciamento alla rete principale, l'Utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - chiedere se possibile con largo anticipo l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura temporanea della strada e pertanto la conseguente chiusura della rete principale dell'acquedotto che dovrà essere eseguita esclusivamente da persone autorizzate dal Comune;
 - assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici, telefonici o altro di proprietà di terzi o del Comune;
 - dovranno, inoltre, essere rispettate le norme sulla circolazione stradale.

ART.11- PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione da posizionarsi, da parte dell'utente a valle del contatore.

L'eventuale allocamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte è a completo carico dell'utente.

Tali eventuali riduttori dovranno comunque essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Il Comune garantisce la portata e non la pressione. Non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva di dotazione idrica.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

ART. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatori che devono essere installati per ogni utenza. Si intende per utenza ogni unità immobiliare servita e comunque ogni destinatario dell'uso del servizio idrico.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi, come può avvalersi della facoltà di addebitare il costo dell'acqua sulla base della stima dei consumi già registrati o di quelli previsti per il periodo di cui trattasi. In tal caso l'eventuale conguaglio viene conteggiato in occasione della successiva prima lettura effettiva.

Di norma, la lettura viene effettuata almeno una volta all'anno.

L'utente è obbligato a permettere il libero accesso ai pozzetti e ai propri locali ove è ubicato il contatore, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate dal Comune.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso rilevata nell'ultimo periodo di fatturazione. In ogni caso, quando si effettua la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

ART. 13 - PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

È facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 14 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, deve essere installato secondo le direttive impartite dal Comune, al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. È consentita, in via eccezionale e se non vi sono alternative economicamente sostenibili, l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici in luoghi adeguatamente protetti dal gelo, di norma in apposito locale contatore.

È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato; in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitarne la relativa spesa.

ART. 15 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore deve essere collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.


L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Sul contatore e sui relativi rubinetti di entrata e uscita il Comune ha facoltà di apporre i sigilli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

Ogni contatore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

SCHEMA ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

(N.B. I vari componenti devono essere installati secondo l'ordine in figura)



ART. 16 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura del contatore verrà redatto un verbale sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune stesso nel quale sono menzionati gli estremi dell'utente e dell'utenza/e servita/e, la marca, l'anno di fabbricazione, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di guasto, arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente deve segnalare prontamente il fatto al Comune che, previa opportune verifiche ai fini della sostituzione, effettua la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del contatore in base alla media del consumo giornaliero nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Il Comune si riserva di applicare una maggiorazione del 30% su tale stima quando risulti sia accertato che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente (es. gelo).

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 19 - PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO

In caso di perdite dovute a rotture o guasti delle condotte di competenza dell'Utente, quest'ultimo dovrà provvedere immediatamente a sue spese e con le prescrizioni che gli saranno formulate dall'Ufficio Tecnico comunale, alla riparazione del guasto, comunicando per iscritto l'avvenuta riparazione, comprovata da relativa documentazione.

Qualora l'Utente non provveda alla riparazione, è facoltà del Comune procedere direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione della riparazione e le spese sostenute saranno interamente addebitate all'Utente stesso (in presenza di più utenze, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra le stesse), oppure procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R.

Se la perdita, regolarmente accertata e tempestivamente riparata, non comporta deflusso d'acqua nella fognatura comunale delle acque nere e a condizione che il maggior consumo non sia stato causato da manomissioni o interventi dell'Utente non autorizzati, l'addebito in fattura viene calcolato nel seguente modo:

- il servizio di acquedotto verrà calcolato applicando la tariffa in vigore al 100% sulla media dei consumi dei tre anni precedenti, con una maggiorazione del consumo del 50% sulla media calcolata (nel caso di utenza in atto da meno di tre anni o di variazione *del nucleo familiare* o di attività, il consumo medio verrà calcolato in base al consumo di analoga utenza);
- i servizi di fognatura e di depurazione verranno calcolati applicando la tariffa in vigore al 100% sulla media dei consumi dei tre anni precedenti; (nel caso di utenza in atto da meno di tre anni o di variazione *del nucleo familiare* o di attività, il consumo medio verrà calcolato in base al consumo di analoga utenza), escludendo perciò come nel punto precedente indicato l'addebito dei mc andati "persi" a causa del guasto.

ART. 20 - VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di Euro 50,00.=, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

ART. 21 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto di ispezione ubicato al limite della proprietà dell'utente. I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola rotonda in ghisa, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti di ispezione per il posizionamento dei contatori devono essere tali da garantire una agevole lettura dello strumento di misura. Le dimensioni del pozzetto sono fissate dall'Ente gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare all'Ente gestore i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall'Ente gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che dovrà permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale dell'Ente gestore.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

ART. 22 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione e custodia del contatore in uso alla propria utenza posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sostenere tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo ad eccezione dei contatori presenti su suolo pubblico presenti nei pozzetti realizzati dall'Ente gestore.

A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

ART. 23 - CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze (es. il condominio), il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale ovvero in luogo idoneo – in sostituzione del contatore generale.

ART. 24 - MODALITA' PER LA FORNITURA E RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori e/o aventi titolo di stabili o immobili, dietro presentazione di apposita richiesta sottoscritta e subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di somministrazione.
2. Nel caso di stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, per ottenere la fornitura dell'acqua, il proprietario o l'interessato titolato deve presentare richiesta su apposito modulo al Comune affinché si possa provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.
3. A tale scopo il Comune verifica sul posto la fattibilità tecnica della derivazione e l'entità delle opere e comunica al richiedente l'ammontare dell'onere di allacciamento di cui al successivo art. 25 da versarsi prima dell'inizio dei lavori, nonché l'entità del deposito cauzionale da versare presso la Tesoreria Comunale a garanzia di eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica e del corretto ripristino delle pavimentazioni stradali, pozzetti e quant'altro.
4. Accertato l'eseguito versamento del contributo di allacciamento e del deposito cauzionale, il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione dell'allacciamento alla rete principale, fornendo il contatore.
5. L'utente è tenuto a comunicare con almeno 3 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori che dovranno in ogni caso essere eseguiti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, al fine di permettere un adeguato controllo sugli stessi da parte del personale incaricato dal Comune, che dovrà in ogni caso essere avvertito prima dell'interramento delle tubazioni.
6. Al termine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi ed il corretto ripristino delle proprietà comunali interessate, il Comune dispone il rimborso del deposito cauzionale.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'autorizzazione e dal presente regolamento, ove l'inosservanza permanga anche dopo diffida ad adempiere, il Comune trattiene definitivamente l'importo della cauzione nella misura necessaria a risarcire i danni arrecati ed a ripristinare le opere, fatta salva ogni altra azione a ciò occorrente.
6. Contestualmente alla domanda di allacciamento, deve essere richiesta l'eventuale l'installazione del contatore generale a servizio di più utenze dichiarando puntualmente:
 - Il numero e la descrizione delle utenze servite (interno/p.m./piano/scala ecc.);
 - Il tipo d'uso dell'erogazione per ogni utenza;
 - intestatario del contatore, che corrisponde al soggetto al quale viene inviata la fattura per il consumo complessivo delle utenze indicate.

ART. 25 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso fino all'impiego di ml. 20 di tubazioni.

Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versato un ulteriore contributo stabilito anch'esso con le analoghe modalità sopra descritte.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.

Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (questo escluso) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo

ART. 26 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 28.

ART. 27 – SUBENTRO/VOLTURA CONTRATTUALE

Quando un nuovo utente subentra ad un altro, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante.

Sono a carico del subentrante altresì le spese per eventuali opere di revisione o adeguamento della presa.

ART. 28 – DISDETTA/CESSAZIONE CONTRATTUALE

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune con lettera raccomandata ovvero presentarsi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del contatore. Tali operazioni devono avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'utente risponde del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura del contatore.

Se l'utente non provvede a comunicare la volontà di recedere dal contratto di somministrazione, resta responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti e per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata comunicazione di cui sopra, continua ad essere intestatario dell'utenza.

I contatori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a giudizio del Comune.

ART. 29 – TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

ART. 30 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della deliberazione nelle forme previste dalle disposizioni in quel momento vigenti.

ART. 31 - LETTURE DEI CONTATORI (art. 25)

La lettura dei contatori sarà eseguita dal Comune, secondo turni stabiliti dallo stesso. L'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo di tessera di riconoscimento. Nel caso non fosse possibile per diversi motivi eseguire la lettura del contatore da parte dell'operaio comunale preposto, il comune richiederà all'utente di eseguire e dichiarare la propria lettura. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di richiedere agli utenti l'autolettura generalizzata dei propri consumi. Nel caso l'autolettura non sia comunicata nei tempi stabiliti il comune ha la facoltà di emettere l'addebito in base a stime calcolate sui consumi registrati in precedenza con eventuali penalità fissate nella delibera di fissazione della tariffa.

ART. 32 - EROGAZIONE DELL'ACQUA (art. 26)

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente, di norma con un preavviso di almeno 24 ore, gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso come in quello di interruzione per riparazioni, rotture o guasti, senza preavviso, gli utenti non potranno reclamare indennità, riduzioni di pagamento ossia risarcimento per danni cagionati a seguito dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua; In caso di siccità o di altre cause di forza maggiore che non permettano la regolare erogazione dell'acqua dall'acquedotto comunale, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire il divieto di utilizzo dell'acqua, e per usi non esclusivamente domestici consentirne l'uso in una determinata fascia d'orario.

ART. 33 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti, o calcolati o comunicati al Comune in caso di autolettura. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune invierà all'utente apposito avviso, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui nonostante l'intimazione il pagamento non sia effettuato, il Comune provvede ad inviare sollecito notificato ed ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

ART. 34 – RATEIZZAZIONE

La rateazione è concessa solamente in caso di pagamenti dovuti superiori ad Euro 520,00; in casi particolari, è possibile chiedere il parere del Sindaco per la concessione di rateizzare importi minori. L'utente che dimostra di trovarsi temporaneamente in difficoltà economica, può presentare

istanza di rateazione dell'importo dovuto. La rateazione è concessa alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima di n. 12 rate mensili, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, con conseguente obbligo di immediato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
- inesistenza di morosità relative a procedure di precedenti rateazioni.

L'istanza è valutata dal Funzionario Responsabile che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti.

ART. 35 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, a particolari condizioni meteorologiche o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

ART. 36 - CONSUMI ABUSIVI

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di somministrazione. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

È vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ART. 37 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, è facoltà del Comune rifiutare o revocare, motivatamente, in qualsiasi tempo la fornitura di acqua ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

ART. 38 - FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 39 – FORNITURE ANNAFFIAMENTO ORTI/GIARDINI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento per il solo annaffiamento di orti e/o giardini domestici pertinenziali all'abitazione familiare.

Tale fornitura viene applicata in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso.

Questa tipologia di utenza ha come presupposto l'assoluta impossibilità che le acque reflue confluiscano nella rete pubblica di fognatura. Sulla richiesta di fornitura deve essere resa esplicita dichiarazione in tal senso, verificabile tecnicamente.

ART. 40 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio private viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente, al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio, deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili.

In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune applica all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'organo comunale competente.

ART. 41 - SANZIONI PER MANOMISSIONI

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla limitazione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, da un minimo di Euro **50,00** ad un massimo di Euro **500,00**, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

ART. 42 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa da fissarsi da parte dell'organo comunale competente e stabilita tra un minimo di **Euro 50,00** ad un massimo di **Euro 500,00**. Viene fatta salva l'azione penale in caso di responsabilità civile o per reati. Viene stabilita in **Euro 100,00** la sanzione per le utenze non dotate di contatore ovvero con contatore non regolarmente sigillato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In caso di recidiva, il Comune procede alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.

ART. 43 - OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

In caso di modifiche al presente Regolamento o all'impianto tariffario, vale quanto stabilito all'art. 30.

ART. 44 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 45 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

ART. 46 - USI PROMISCUI

Nel caso di utenza promiscua, fino alla separazione degli impianti di fornitura idrica, viene utilizzata ai fini della fatturazione la fascia di consumo con le tariffe più elevate indipendentemente dalla categoria di appartenenza

ART. 47 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.